

CONSULTAZIONE SUL QUADRO EUROPEO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE CRIPTOATTIVITA' DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Risposta dell'Anasf alla consultazione

Spett.le Commissione,

nel cogliere l'invito di cui al documento in consultazione sulla Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, ANASF – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari intende esprimere le seguenti osservazioni.

Si apprezza in linea generale l'iniziativa legislativa volta a chiarire l'applicabilità della regolamentazione finanziaria dell'UE alle cripto attività, favorendo innovazione e concorrenza e contemporaneamente mantenendo un elevato livello di protezione degli investitori, oltre all'integrità del mercato.

La previsione dei diritti di titolarità dei token sulle cripto-attività detenute dai clienti è un'evoluzione significativa che consentirà una reale tutela della clientela attraverso controlli adeguati da parte delle Autorità di vigilanza, finora di difficile realizzazione.

L'Associazione condivide la scelta del legislatore di stabilire specifiche autorizzazioni per ciascun emittente di token, nonché la previsione che i consumatori siano informati, prima di porre in atto l'acquisto, in merito alle caratteristiche e ai rischi delle cripto-attività che intendono acquistare, attraverso l'obbligo per gli emittenti, antecedente alla quotazione di una cripto-attività sulla propria piattaforma di negoziazione, di pubblicare un documento informativo 'White Paper' di carattere generale.

Il Regolamento al fine di evitare la creazione di oneri amministrativi esenta le piccole e medie imprese (PMI) dalla pubblicazione del *White Paper* informativo se il corrispettivo totale dell'offerta di cripto-attività è inferiore a 1 000 000 EUR su un periodo di 12 mesi. Pur comprendendone le motivazioni, ANASF ritiene che occorra informare i clienti attraverso un disclaimer chiaro del rischio maggiore in cui incorrono in assenza del *White Paper*, a causa della carenza delle informazioni a loro disposizione. L'Associazione ritiene altresì che tale disclaimer debba essere sostituito, entro un arco temporale di 18 mesi, dal *White Paper* previsto dal Regolamento al fine di armonizzare il mercato, garantendo a tutti gli stakeholder le medesime condizioni.

Relativamente alla consulenza sulle cripto attività, ANASF condivide la previsione inserita nel comma 5 dell'art. 73 e nel considerando 63 che stabilisce che per garantire la tutela dei consumatori, i fornitori di servizi per le cripto-attività che forniscono consulenza, su richiesta di terzi o di propria iniziativa, devono effettuare una valutazione preliminare delle esperienze, delle conoscenze, degli obiettivi e della capacità dei loro clienti di sostenere le perdite. Il Regolamento stabilisce altresì che qualora i clienti non forniscano le informazioni richieste, o qualora i fornitori di servizi per le cripto-attività ritengano, sulla base delle informazioni

ricevute, che i clienti non dispongano di conoscenze sufficienti, i fornitori di servizi informano tali clienti che le cripto-attività o i servizi per le cripto-attività possono non essere adatti a loro e trasmettono loro un'avvertenza sui rischi associati alle cripto-attività. In particolare l'Associazione apprezza l'avvertenza sui rischi che deve indicare chiaramente la possibilità di perdere la totalità del denaro investito o convertito in cripto-attività.

L'articolo 123 comma 1 prevede che diverse disposizioni, tra cui la redazione del *White Paper*, le comunicazioni di marketing o il diritto di recesso non si applichino alle cripto-attività, diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, offerte al pubblico nell'Unione o ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività prima della data di entrata in applicazione del Regolamento. ANASF, considerata la rilevanza delle disposizioni in oggetto, ritiene che debba prevedersi, in sostituzione dell'esenzione, un periodo transitorio che consenta alle cripto attività di divenire conformi al Regolamento, al fine di garantire un'informativa precisa e completa agli investitori.

La digitalizzazione dei processi consente una decompressione significativa degli oneri degli operatori, ma anche delle Autorità di vigilanza e controllo. Si ritiene pertanto che la Commissione possa valutare la semplificazione delle procedure di controllo da parte delle Autorità di vigilanza.